

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di San Giorgio Canavese, ad uso potabile aziendale e lavaggio veicoli, assentita alla Cappio Trasporti e Logistica Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 912-31188 del 14-11-2017; Codice Univoco: TO-P-10582.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, in via di sanatoria e limitatamente all'uso civile in forma precaria, alla Cappio Baccanetto Claudio & C. s.n.c. ora "Cappio Trasporti e Logistica Srl" - P. IVA 06378430018 - con sede legale in Comune di San Giorgio Canavese, Strada Foglizzo-Montalenghe s.n.c., la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 80 metri in falda profonda, in Comune di San Giorgio Canavese località Fornace - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 23 Particella 375 - in misura di litri/s massimi complessivi 1,2 e medi 0,0496 per complessivi metri cubi annui 1.563 di cui ad uso civile litri/s medi 0,0397 per complessivi metri cubi annui 1.251 e ad uso potabile litri/s medi 0,0099 per complessivi metri cubi annui 312, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1-12-2001 data di inizio della derivazione, così come dichiarato dalla Società richiedente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 29-11-2017. (... omissis ...)